



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/10/4/002463

Roma, data protocollo

- 5 GIU. 2017

OGGETTO: Bozza di decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16/2003, n. 3, per la corresponsione di indennità autostradale in favore di personale della Polizia di stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=

Il 20 dicembre 2016 è stata sottoscritta dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza la nuova Convenzione con l'A.I.S.C.A.T. (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), che ha stabilito il modello da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie, da stipularsi ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 16/2003, n. 3.

Nella medesima data è stato sottoscritto dalla stessa Autorità anche l'Atto di impegno con ANAS S.p.a. che prelude ad una convenzione da stipulare a breve con il citato ente.

Tali accordi, che subentrano rispettivamente all'Accordo-quadro sottoscritto con AISCAT il 12 ottobre 2009 ed alla Convenzione con ANAS del 2 luglio 2010, modificano le clausole pattizie relative ai criteri per la corresponsione dell'indennità autostradale in favore del personale della Polizia di Stato che presta servizio in autostrade date in gestione a società concessionarie e nelle tratte stradali gestite da ANAS, rendendo di conseguenza necessaria l'adozione, ai sensi del comma 2 del



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

richiamato articolo 39, di un nuovo decreto interministeriale di recepimento di tali criteri, in sostituzione di quello del 15 luglio 2011.

Premesso quanto sopra, si trasmette la bozza del decreto interministeriale in argomento, fatta pervenire dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, significando che la stessa è già stata visionata dall'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza e valutata favorevolmente dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il 12 giugno p.v.

Si rappresenta l'urgenza, connessa alla definizione del provvedimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Ricciardi)



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

- VISTO l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come novellato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che dispone in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali;
- VISTO l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTO l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica sicurezza";
- VISTO il comma 402 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale dall'1 gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie e considerato che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale delle nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa già a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- VISTO l'art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
- VISTO il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, concernente il «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai Finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 15 luglio 2011, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto dall'Accordo quadro sottoscritto il 12 ottobre 2009 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'Associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT);
- VISTE le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 recante "Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»";
- VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2016, emanata il 15 febbraio 2016, con la quale il Ministro dell'interno, nel definire le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi, ha fissato l'obiettivo strategico A.6, consistente nell' «implementare i livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni»;
- VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2016 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'AISCAT, stipulato, a seguito di intervenute esigenze, al fine di sostituire il citato Accordo quadro del 12 ottobre 2009;
- VISTO l'Atto di impegno sottoscritto il 20 dicembre 2016 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e ANAS S.p.A.;
- RITENUTO che ai fini della corresponsione dell'indennità debba essere considerata la tipologia di servizio prestato, con riferimento a modalità e durata, nonché alla natura festiva della giornata di impiego;
- RITENUTO pertanto di dover fissare i nuovi criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità autostradale al personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

autostradali, in relazione a quanto previsto nell'Accordo quadro e dell'Atto di impegno sopra menzionati sottoscritti il 20 dicembre 2016;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

## DECRETA

### Art. 1

(Modalità di versamento delle indennità da parte di ANAS e Enti concessionari autostradali)

1. Le somme che l'ANAS e gli Enti concessionari autostradali si impegnano a corrispondere, a titolo di indennità, in favore del personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi autostradali, d'ora in poi indicato come "personale", saranno versate nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato 2439 art. 5, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme di cui al comma 1 saranno riassegnate al capitolo 2501 pg. 11 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla base degli originali delle quietanze attestanti il versamento e della dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo, di cui al D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

### Art. 2

(Periodicità delle indennità e documentazione)

1. Le somme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, sono erogate, con periodicità trimestrale, sulla base della documentazione predisposta dai Compartimenti della polizia stradale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al seguente articolo 3.

### Art. 3

(Indennità di base)



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. All'indennità "di base", che viene fissata in € 5,16 (Euro cinque/16) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale, si devono aggiungere € 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ex art.3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. L'indennità "di base" è riconosciuta anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia Stradale.
4. Al personale impiegato nei servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o in compiti di sala operativa e di "operatore di giornata", effettivamente prestati in ambito autostradale, in turni della durata di 3 (tre) ore è riconosciuta un'indennità "di base" ridotta, pari a € 2,58 (Euro due/58), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.
5. L'indennità di cui al precedente comma può cumularsi all'indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo.

## Art. 4

(Indennità nelle giornate "superfestive")

1. A decorrere al 1 gennaio 2017, al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, che svolga servizio di pattuglia, esterno di polizia giudiziaria, di sala operativa e all' "operatore di giornata", nelle giornate del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre, viene corrisposta un'ulteriore indennità fissata nel 50% (cinquanta per cento) dell'indennità "di base", al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all'indennità di cui al precedente articolo 3.

## Art. 5

(Indennità aggiuntiva)



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata", viene corrisposta un'indennità "aggiuntiva" fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:

- € 1,50 (Euro uno/50) per il turno serale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00);
- € 2,50 (Euro due/50) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00)

2. La corresponsione della indennità "aggiuntiva" è subordinata al rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni assunti con l'Accordo – quadro e l'Atto di impegno in premessa specificati, sottoscritti il 20 dicembre 2016.

3. Al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 (tre) ore, è riconosciuta l'indennità "aggiuntiva", da aggiungersi a quella di "base", in misura pari al 50%, sempre al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.

## Art. 6

(Premialità e indennità speciali)

1. Al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali e i reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell'ambito della rete autostradale in concessione può essere riconosciuta una specifica premialità, secondo le modalità concordate nell'Accordo quadro del 20 dicembre 2016, in premessa richiamato.

2. Al personale in organico presso i Centri Operativi Autostradali e i reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell'ambito della rete autostradale in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. possono essere riconosciute ulteriori specifiche indennità speciali, come previsto dall'Atto di impegno del 20 dicembre 2016, in premessa richiamato.

## Art. 7

(Modalità di liquidazione delle indennità)



# *Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e  
con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione*

1. La liquidazione delle indennità spettanti al personale avverrà tramite le nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa, come in premessa indicato, mediante elaborazione delle competenze fisse e accessorie relative al personale della Polizia di Stato.

## Art. 8

(Uffici competenti al pagamento delle indennità)

1. Al pagamento delle predette competenze provvederà il Servizio T.E.P. e Spese Varie del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con imputazione al capitolo 2501 pg. 11 previa validazione degli elenchi predisposti dai competenti Uffici Periferici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze

Il Ministro per la semplificazione  
e la pubblica amministrazione